

Credito d'Imposta FORMAZIONE 4.0

TIPOLOGIA

Credito d'imposta utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

BENEFICIARI

- Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
- Imprese residenti all'estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.
- Gli enti non commerciali residenti che esercitano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito di impresa.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO E SUO UTILIZZO

L'obiettivo è quello di recuperare in termini di **credito d'imposta** una parte delle spese sostenute dal personale dipendente per la **formazione finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal "Piano Nazionale Impresa 4.0"**.

Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le attività di formazione relative all'acquisizione delle competenze nelle tecnologie.

L'eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all'impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l'applicazione del credito di imposta.

Costituiscono **attività ammissibili** le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle seguenti tecnologie:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Deve essere rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n.205 del 2017.

Spese ammissibili

- Spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione;
- Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (es. spese di viaggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto);
- Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione e in particolare le spese dei formatori esterni, ammesse anche in via prevalente ancorché non esclusiva;

-
- Spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Il **costo aziendale** si determina a partire dalla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore e alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore o in caso di attività formative svolte fuori sede.

Sono escluse le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

INTESITA' DI AIUTO

Il **credito d'imposta** viene determinato in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:

- 40% delle spese ammissibili nel caso in cui l'attività formativa sia svolta da personale interno. Detta percentuale sale al 70% a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti "qualificati" e comunque nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
- 35% delle spese ammissibili nel caso in cui l'attività formativa sia svolta da personale interno. Detta percentuale sale al 50% a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti "qualificati" e comunque nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall'impresa risulti da un'apposita **CERTIFICAZIONE** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d'imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l'obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Il **credito d'imposta è cumulabile** con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) N. 651/2014.

Il credito d'imposta formazione 4.0 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP.

VINCOLI

- DURC regolare;
- Rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
- Conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- Conservare la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;
- Conservare i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

SCADENZA

Con la Manovra di Bilancio 2021 il credito d'imposta formazione 4.0 è **stato esteso fino al 31 dicembre 2022**.
E' in corso la rivisitazione dell'agevolazione per gli anni futuri.

VERIFICA AMMISSIBILITA'

Gratuita.

Invia una richiesta al seguente indirizzo mail: agevolato@trendigital.it oppure contattaci telefonicamente ai numeri che trovi indicati sul sito internet www.trendigital.it
